

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III bis con decreto numero 5023/2021, resa nel procedimento avente numero di R.G. 8912/2021 ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “*notifiche per pubblici proclami*” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abbruzzo e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e Pescara.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III bis, ricorso avente numero R.G. 8912/2021.

2) Nome della ricorrente: Quido Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n.47.

3) Amministrazioni intimare:

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei portoghesi 12. 00186 Roma;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abbruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

- dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*”;
- della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola*”.

primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche".

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- dell'avviso, prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che *"conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"*;
- della nota del MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente ad oggetto *"corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili"*;
- del dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15735 del 20/08/2021 pubblicato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
- i propri provvedimenti prot. AOOUSPCH-PE n.14768 del 6/08/2021, n.14600 del 5 agosto 2021 e n.14537 del 4 agosto 2021 relativi all'inserimento dei docenti nella fascia aggiuntiva;
- del decreto pubblicato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara n. 15740 del 20 agosto 2021 di ripubblicazione delle GPS nella parte in cui lesivo per parte ricorrente;
- delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui parte ricorrente non risulta inclusa con riserva;
- ogni atto, anche non conosciuto, consequenziale, presupposto ed anche indirettamente connesso a quelli sopra impugnati e nella parte in cui anche interpretata lede il diritto della ricorrente a vedersi valutato il servizio all'estero e presso organizzazioni internazionali pienamente e come dedotto in ricorso;

5) Sintesi del ricorso principale:

Parte ricorrente è un docente che ha conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero, nello specifico in Romania, così come da certificazione allegata, entro la data del 31 luglio u.s. e che ha

debitamente avanzato al Ministero competente domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della spendibilità dello stesso in Italia, sempre entro la suddetta data. Parte ricorrente ambisce all'iscrizione negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della provincia di Chieti per l'a.s. 2021/2022.

Come noto, l'ordinanza ministeriale n. 60, pubblicata il 10 luglio 2020, ha disciplinato la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Con particolare riferimento ai soggetti abilitati all'estero, l'art. 7, comma 4, lett. e), della citata ordinanza, ha espressamente previsto che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo (...)”*. La disposizione in parola, dunque, permetteva l'inserimento a pieno titolo dei docenti abilitati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal Ministero, nonché con riserva in favore di tutti quei docenti che, di contro, non avevano ancora ottenuto il riconoscimento, ma avevano in ogni caso adempiuto all'inoltro dell'apposita domanda entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento. Tale situazione è proprio quella in cui versa il ricorrente, abilitato all'estero e nello specifico in Romania.

Quanto rappresentato ha perciò permesso l'inserimento e la permanenza, seppur con riserva, nella I fascia delle GPS di tutti quei docenti che, una volta avanzata domanda, attendevano il riconoscimento del proprio titolo abilitante da parte del M.I.

La medesima ordinanza, all'art. 10, rubricato *“elenco aggiuntivo alle GPS”*, ha previsto che *“nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia (...)”*. Tal disposizione dunque accordava a quanti conseguivano il titolo dopo la pubblicazione dell'O.M. 60, l'inserimento nella I fascia ai fini dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

Successivamente la costituzione di tali elenchi aggiuntivi è stata disciplinata con decreto n. 51 del 3.3.2021, che espressamente richiama l'O.M. n. 60/2020 e proroga il termine di conseguimento del titolo alla data del 20 luglio 2021. Nello specifico, l'art. 1 del decreto citato prevede che *“Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle*

GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. (poi prorogato) Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.

Ulteriormente, con D.L. 25 maggio 2021, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021 n. 106 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, c.d. Decreto sostegni – bis, il Governo ha introdotto rilevanti misure per le assunzioni dei docenti, soprattutto precari, prevedendo la stabilizzazione degli insegnanti e prorogando il termine dell'ottenimento del titolo e/o della specializzazione sul sostegno al 31 luglio 2021. Sul punto, l'art. 59, comma 4, del decreto sostegni bis, afferma difatti che “*In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo(...), sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.*

Anche la predetta normativa ha perciò espressamente previsto il conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021 e non invece il riconoscimento dello stesso, per cui parte ricorrente attende la relativa risposta da parte dell'Amministrazione.

6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

1. l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ha disciplinato la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo e, con particolare riferimento ai soggetti abilitati all'estero, l'art. 7, comma 4, lett. e), del citato provvedimento, ha espressamente previsto che “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa*

domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo (...)".

La disposizione ha perciò permesso l'inserimento, da un lato a pieno titolo, per i docenti abilitati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal Ministero, e dall'altro, seppur con riserva, in favore di tutti quei docenti avevano inoltrato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento.

2. Ad oggi consta che non tutti gli ambiti territoriali stiano agendo in modo omogeneo. Difatti solo alcuni Uffici stanno comminando le esclusioni in parola, al contrario, un numero più nutrito di Uffici scolastici, destinatari delle medesime istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS, inoltrate da soggetti abilitati all'estero dopo aver avanzato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero competente, hanno correttamente incluso nei medesimi elenchi tali soggetti i quali potranno ottenere gli incarichi a tempo determinato ed eventualmente ambire ad un contratto a tempo indeterminato.

Appare evidente come l'esclusione di parte ricorrente, oltre che priva di fondamento, sia ponga in palese contrasto con la garanzia egualitaria che presiede il nostro ordinamento e che è volta ad apprestare un trattamento eguale in presenza delle medesime situazioni giuridiche, esattamente come sarebbe dovuto essere nella situazione che ci occupa.

Parte ricorrente, pur titolare di un titolo abilitante conseguito presso lo stato rumento, a seguito dell'agere serbato da parte dell'Amministrazione resistente, è stata dunque esposta ad una palese disparità di trattamento in quanto è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi al pari dei candidati che versano nella medesima posizione ma hanno provveduto all'iscrizione presso altri ambiti territoriali. Questi ultimi, difatti, interpretando correttamente la normativa di riferimento non hanno adottato provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS nei confronti di tutti quei soggetti che hanno conseguito il titolo estero entro il 31 luglio del 2021 e che, allo stato, attendono il relativo riconoscimento da parte del Ministero competente. Si assiste dunque a due comportamenti differenti dinanzi ad una unica (e univoca) previsione normativa non potendosi non ritenere sussistente una palese disparità di trattamento.

Parte ricorrente è stata dunque esclusa dalla procedura che ci occupa con conseguente pregiudizio della propria posizione poichè illegittimamente privato della possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato.

7) Lista dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata disposta con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e*

disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”.

8) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 8912/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi.

9) Decreto TAR per il Lazio n. 5023/2021 con la quale si dispone la notifica per pubblici proclami tramite il sito web del Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico Regionale dell'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e Pescara (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108912&nomeFile=202105023_06.html&subDir=Provvedimenti).

10) Si rimette alla presente il ricorso introduttivo.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del TAR per il Lazio n. 5023/2021 reso nel procedimento avente ruolo generale n. 8912/2021.

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 21/09/2021 10:43:06